

*francesco***www.fise.org****Protocollo n. p66466PE - Circolare n.107/2010**

A tutte le imprese :

**ASSOAMBIENTE - sezione rifiuti urbani - sezione rifiuti industriali -
Assorimap - Unionmaceri - Argo - GMR - UNIRE**

Roma, 30 marzo 2010

01 APR 2010
529

Oggetto:

Bando MATTM su efficienza energetica e FER in aree urbane.

Facciamo seguito alla precedente circolare associativa di pari oggetto (v. circ. n.362/09) per segnalare che sulla GU n. 72 del 27 marzo u.s. è stato pubblicato il Comunicato del MATTM recante **"Proroga dei termini, di cui all'articolo 6 del bando per il «Finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili in aree urbane»"** (v. allegato I) con cui la Direzione Generale competente ha prorogato i termini per la presentazione delle domande del Bando in questione, sia per quanto riguarda le nuove domande di contributo, sia per quanto riguarda le domande di rinnovo di cui al Bando stesso (v. allegato II).

In merito ricordiamo che il Bando è dedicato a imprese in ATI, anche in forma temporanea, Enti pubblici di ricerca, Associazioni di categoria, Agenzie energetiche locali, ESCO, Enti o istituti preposti alla comunicazione, informazione e formazione in materia ambientale ed enti pubblici, per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane.

In particolare il finanziamento riguarda la realizzazione di studi e progetti di ricerca finalizzati alla realizzazione di interventi nei seguenti settori:

- incremento dell'efficienza energetica negli usi finali, con particolare riguardo agli interventi mirati alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle aree urbane;
- produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.

Gli studi e progetti possono riguardare anche solo lo studio e lo sviluppo delle componenti degli impianti purché tali componenti siano significative ai fini della caratterizzazione degli interventi sopra richiamati.

Il nuovo termine è fissato al 21 aprile 2010, data entro la quale dovranno essere inviate le domande a mezzo raccomandata da Ufficio Postale al seguente indirizzo:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Rimandando al testo del Bando per ulteriori dettagli, segnaliamo che eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: bandirinnovabili@minambiente.it.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

Siglie: rs

 Scarica allegato

Copyright © FISE 1999 - 2010 | Federazione Imprese di Servizi



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

BANDO

**per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad
interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di
energia rinnovabile in aree urbane**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTO l'art. 2, comma 322, della legge 24 Dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2008) con il quale è stato istituito a decorrere dall'anno 2008 un fondo per un importo annuale pari a 40 milioni di euro destinati ad iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, finalizzate ad interventi la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico;

VISTO il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004) e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (GU L 358 del 16.12.2006);

CONSIDERATO che i contributi saranno erogati in applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 e del regolamento (CE) 1998/2006 del 15/12/2006 (G.U. L 379 del 28.12.2006) relativo agli aiuti in regime "de minimis", tenuto conto anche dell'art. 4.2 della Comunicazione della Commissione europea (2009/C 16/01) pubblicata sulla G.U.C.E. del 22/01/09, la quale, in considerazione dell'attuale situazione economica, prevede temporaneamente la concessione di un importo di aiuto non superiore a 500.000 EUR per impresa;

VISTA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 1° agosto 2007, Rep. n. 13/CSR (acquisita agli atti con prot. DSA/2007/23634 del 03.09.2007);

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 30.09.2008 C(2008)5557, secondo la quale *"il regime di aiuti di Stato notificato è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE"* e pertanto la Commissione conclude che *"il regime di aiuti di Stato N624/2007 R&S finalizzate all'efficienza energetica urbana sia conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"*, inoltrata alla Conferenza Stato-Regioni con nota prot. DSA/2008/0031664 del 05.11.2008;

VISTE le risultanze del "Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 23 dicembre 2008 ed in particolare il Decreto Direttoriale exDSA/DEC/2009/1850 del 3 dicembre 2009;

VISTO l'art. 2, comma 322, della legge 24 Dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2008) con il quale è stato istituito a decorrere dall'anno 2008 un Fondo per un importo annuale pari a 40 milioni di euro destinati ad iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, finalizzate ad interventi la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. DSA-DEC-2008-0000166 del 2 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti l' 8 aprile 2008 (registrazione n. 3 fog. 31) il quale prevede che il fondo di cui sopra per un importo annuale pari a 40 milioni di euro, sia utilizzato tramite la sottoscrizione con regioni, enti pubblici, università pubbliche ed enti di ricerca nazionali di Accordi di programma, Protocolli di Intesa, Convenzioni, Bandi pubblici che prevedano il cofinanziamento da parte dei soggetti sottoscrittori, anche mediante l'attivazione di fondi di rotazione;

VISTA la Direttiva Generale sull'attività del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'anno 2009, emanata dal Ministro con D.M. prot. GAB-DEC-2009-0000030 del 14 aprile 2009, registrata dalla Corte dei Conti al Reg. n.4, fog. N. 288, del 20 maggio 2009, che identifica gli obiettivi strategici assegnati alla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale ed all'obiettivo 18.003.3, promozione energie rinnovabili, prevede il "potenziamento della diffusione di tutte le energie rinnovabili mediante azioni dirette alla semplificazione, sostegno all'incremento dell'efficienza e del risparmio negli usi finali ed alla diversificazione di combustibili in favore di nuove tecnologie pulite";

RITENUTO di dover dare attuazione alla predetta Direttiva con riferimento ai Programmi relativi alla promozione e diffusione di interventi di efficientamento energetico e risparmio energetico, per la produzione di energia elettrica e di calore da fonte rinnovabili, a valere sul capitolo 8407;

EMANA IL PRESENTE BANDO

per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente bando finanzia la realizzazione di studi e progetti di ricerca finalizzati alla realizzazione di interventi nei seguenti settori:
 - a. incremento dell'efficienza energetica negli usi finali, con particolare riguardo agli interventi mirati alla riduzione delle emissioni inquinanti in aree urbane;
 - b. produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;Gli studi ed i progetti possono riguardare anche solo lo studio e lo sviluppo delle componenti degli impianti purché tali componenti siano significative ai fini della caratterizzazione degli interventi di cui ai punti a) e b) del presente comma.
2. Ai fini del presente bando, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, si applicano le seguenti definizioni:

- «**piccole e medie imprese**» («PMI»), «**piccole imprese**» e «**medie imprese**» le imprese aventi i parametri dimensionali previsti dall'allegato I al Regolamento CE n. 800/2008;
- «**grandi imprese**» le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;
- «**organismo di ricerca**»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
- «**ricerca fondamentale**»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- «**ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al successivo punto;
- «**sviluppo sperimentale**»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernente nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

3. I progetti finanziati dovranno essere caratterizzati da elevata replicabilità e dalla possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all'industria per l'attuazione degli interventi stessi.

Articolo 2 **(Soggetti beneficiari dei finanziamenti)**

1. Possono presentare domanda di contributo imprese associate, anche in forma temporanea. L'associazione deve comprendere enti pubblici di ricerca. In via facoltativa, la suddetta associazione potrà comprendere anche associazioni di categoria, agenzie energetiche locali, ESCO, agenzie, enti o istituti preposti alla comunicazione, informazione e formazione in materia ambientale, enti pubblici.
2. Possono altresì essere ammessi al presente bando i progetti presentati dai soggetti che hanno già inoltrato domanda ai sensi del "Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 23 dicembre 2008, ed il cui progetto di ricerca è stato giudicato ammissibile a finanziamento secondo la graduatoria predisposta dalla competente Commissione istituita con D.D. DSA/DEC/2009/0000631 del 17/06/2009.

Articolo 3 **(Risorse disponibili)**

1. Per l'attuazione del presente programma di contribuzione si utilizzano le risorse previste dal "Fondo per la promozione e diffusione di interventi di efficientamento e risparmio energetico, per la produzione di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili e in particolare per lo sviluppo del solare termodinamico" 1.2.6.- Investimenti, Missione 18, Programma 3 – Residui di lettera F - Esercizio di provenienza 2008 del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Esercizio finanziario 2009.
2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate
 - a. per un importo di 8.900.000,00 € ai soggetti partecipanti di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente Bando;
 - b. per un importo di 8.000.000,00 € ai soggetti partecipanti di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Bando.

Articolo 4 **(Costi ammissibili e contributo)**

1. Le spese ammissibili che costituiscono il costo d'investimento sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
 - a) spese per ricercatori o esperti in materia per la definizione del progetto e per l'analisi dello stato dell'arte;
 - b) fornitura di software, hardware e strumentazioni di misura, esclusivamente se strettamente necessari all'ottenimento dei risultati attesi;
 - c) competenze tecnico-scientifiche per l'effettivo sviluppo della ricerca e per la definizione e messa a punto degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1;

- d) competenze per la valutazione dell'impatto potenziale, in termini energetici, ambientali e di incremento della qualità dell'ambiente urbano, degli interventi proposti;
 - e) realizzazione di casi studio o di prototipi, compresi i sistemi di monitoraggio per la valutazione delle prestazioni degli stessi;
 - f) campagne di diffusione dei risultati, compresa la pubblicazione di linee guida per la realizzazione degli interventi studiati in aree urbane;
2. Il contributo assegnato ad ogni singolo progetto presentato non dovrà essere superiore a 500.000,00 €.
 3. Ai sensi della Legge la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed, in particolare, dall'articolo 1 comma 248, la percentuale massima di contributo è pari al 50% dei costi ammissibili, siano essi relativi alla ricerca industriale e/o allo sviluppo sperimentale.
In conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, in caso di collaborazione fra una grande impresa e un organismo di ricerca la percentuale di contributo relativo allo sviluppo sperimentale non può superare il 40% dei costi ammissibili.
 4. Le spese rendicontate, da presentare a fine programma secondo le modalità previste dall'articolo 10, devono essere successive alla data di pubblicazione del presente Bando.
 5. L'organismo di ricerca deve sostenere costi ammissibili non inferiori al 20% del costo totale del progetto, pena la non ammissione a finanziamento del progetto medesimo.

Articolo 5 **(Durata dei progetti di ricerca)**

1. La durata del progetto di ricerca dovrà essere non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 24 mesi. Nei soli casi in cui la ricerca preveda la realizzazione di prototipi, la sperimentazione relativa alle prestazioni degli stessi e la validazione dei risultati, la durata massima del progetto potrà essere di 36 mesi.

Articolo 6 **(Presentazione delle istanze di contributo)**

1. Le domande di contributo, debitamente sottoscritte, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, pena la non ammissione ad istruttoria. Le domande dovranno essere sottoscritte da un soggetto delegato a tale funzione per ciascuno dei soggetti partecipanti, secondo le regole in uso presso l'amministrazione di appartenenza, pena la non ammissione ad istruttoria. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Bando devono inoltrare domanda di rinnovo secondo l'allegato 4 al presente Bando a firma del solo soggetto proponente mediante raccomandata R.R. dichiarando esplicitamente l'accettazione del contributo nella misura massima disposta dal comma 2 dell'art. 4.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (nel seguito MATTM), nei limiti delle risorse stanziare, come da articolo 3 comma 2 lettera a), ammetterà ad istruttoria le domande che risultino spedite esclusivamente a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo all'emanazione del presente bando e non oltre 3 (tre) mesi dal primo giorno utile alla ricezione. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Bando dovranno presentare la domanda entro 7(sette) giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo all'emanazione del presente bando.
3. Ai fini dell'ammissione delle domande, farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'Ufficio postale di partenza e dal Bollo apposto dall'Ufficio Protocollo del MATTM.
4. In nessun caso il MATTM risponderà del mancato o ritardato recapito delle domande di contributo.
5. Ogni soggetto, singolo o associato, può presentare un solo progetto ed ogni singolo soggetto può partecipare ad un solo progetto finanziato ai sensi del presente bando.
6. Le istanze di contributo dovranno pervenire, a partire dal giorno indicato al comma 2 del presente articolo, al seguente indirizzo:

ex Direzione per la Salvaguardia Ambientale
Divisione IX, Energie Rinnovabili
Bando "Fonti rinnovabili in ambiente urbano: Ricerca e innovazione"
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma.
7. Sul plico raccomandato dovrà essere esplicitata, pena la non ammissione, la dicitura "*Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane*", il nome del soggetto proponente ed un nome identificativo del progetto proposto, come da formato riportato in allegato 1.1.
8. Il MATTM si riserva di richiedere, con raccomandata con avviso di ricevimento, chiarimenti in merito alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario.
9. L'associazione proponente nomina un responsabile del progetto, unico interlocutore con il MATTM. Tutte le eventuali comunicazioni da parte del responsabile del progetto richiedente dovranno essere spedite esclusivamente al MATTM al su citato indirizzo.
10. Alle domande dovrà esser allegata, pena la non ammissione ad istruttoria, la seguente documentazione, solo ed esclusivamente secondo il formato riportato in allegato 1.1 parte B:
 - Definizione del progetto di ricerca:
 - Obiettivi e finalità della ricerca;

- Rilievo ed originalità della ricerca nell'ambito degli obiettivi e degli impegni nazionali ed internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, penetrazione dell'efficienza energetica negli usi finali e/o di aumento della quota di energia primaria prodotta da fonti rinnovabili;
- Impatto potenziale della ricerca a medio e lungo termine anche in termini di potenziale di mercato;
- Nomina del responsabile tecnico del progetto e motivazione della scelta;
- Definizione del gruppo di lavoro, delle mansioni, delle potenzialità e delle competenze di ciascun soggetto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- Modalità di gestione del progetto;
- Articolazione dettagliata delle fasi della ricerca, ivi comprese le fasi di valutazione e di divulgazione dei risultati;
- Durata del progetto (secondo quanto stabilito nell'articolo 5) e Cronoprogramma dettagliato;
- Descrizione dettagliata delle modalità di implementazione industriale e/o commerciale dei risultati della ricerca;
- Preventivo dettagliato del progetto definito secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 1; nel preventivo di spesa dovranno essere indicati i costi relativi allo sviluppo sperimentale (SS), alla ricerca industriale (RI) e alla ricerca fondamentale (RF).
- Percentuale di contributo richiesta al MATTM complessiva, indicando, inoltre, la percentuale relativa allo sviluppo sperimentale (SS), alla ricerca industriale (RI) ed alla ricerca fondamentale (RF).
- Impegno di spesa formale firmato da tutti i soggetti richiedenti.
- Dichiarazione nella quale devono essere indicate le sedi operative di tutti gli enti coinvolti.
- Dichiarazione di presenza, all'interno del consorzio, di soggetti appartenenti ad aree svantaggiate, secondo quanto indicato dalla "carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013".
- Lettera di intenti di costituzione ATI/ATS, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuno degli enti coinvolti.

La documentazione deve essere trasmessa sia in formato cartaceo sia in formato digitale su idoneo supporto informatico (CD-rom o DVD).

Articolo 7

(Verifica delle istanze e valutazione dei progetti)

1. Per la valutazione delle nuove istanze pervenute, la Direzione competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvarrà della Commissione istituita con D.D. DSA/DEC/2009/0000631 del 17/06/2009. Nell'ambito del succitato decreto vengono stabilite le regole di funzionamento della Commissione stessa, che, in ogni caso, non potrà prevedere compensi o rimborsi spese per i commissari.
2. La Commissione verifica il rispetto delle condizioni di ricevibilità e delle condizioni di ammissibilità delle istanze pervenute ed effettua la valutazione dei progetti ai fini della formazione della relativa graduatoria, secondo le modalità di cui all'articolo 8.

3. Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi come da art. 6 comma 2 ed i requisiti di cui all'art. 5 comma 1 e all'art. 6 comma 2 e 5, inclusa la compilazione dei campi obbligatori del modulo contenuto nell'allegato 1.1.
4. Sono inammissibili le istanze di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 2.
5. I progetti contenuti nelle istanze di contributo che rispettano le prescritte condizioni di ricevibilità e di ammissibilità sono sottoposti a valutazione, secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo 8 al fine di attribuire un punteggio a ciascun progetto. Sulla base di tali punteggi verrà redatta la graduatoria.
6. Ai fini della concessione del contributo il costo complessivo del progetto è calcolato sulla base delle sole spese ammissibili ai sensi dell'articolo 4 e non si tiene conto delle spese non ammissibili eventualmente indicate nelle istanze di contributo.
7. Per l'ammissibilità al finanziamento delle istanze a valere sul finanziamento di cui all'art. 3 comma 2 lettera b) si provvederà sulla base della graduatoria di cui al Decreto Direttoriale DSA/DEC/2009/1666 del 24 novembre 2009.

Articolo 8

(Criteri per la valutazione dei progetti e modalità di assegnazione del contributo)

1. Per la valutazione dei progetti la Commissione dopo aver verificato la rispondenza della documentazione di cui all'articolo 6, necessaria ai fini dell'ammissione alle fasi successive dell'istruttoria, applica i criteri riportati in allegato 1.2.
2. I punteggi da attribuire ai progetti, alla luce della valutazione di cui al comma 1, sono determinati secondo le modalità individuate nell'allegato 1.2 del presente programma di contribuzione. L'ordine di assegnazione dei cofinanziamenti ai progetti dipende esclusivamente dalla relativa posizione nelle graduatorie formate ai sensi del presente articolo.
3. I progetti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 2 sono cofinanziati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3 comma 2.
4. Non possono essere in alcun caso cofinanziati progetti a cui è stato attribuito, relativamente ai criteri di cui all'allegato 1.2, un punteggio inferiore a 30, secondo le modalità individuate nel medesimo allegato 1.2.
5. Se le risorse residue dall'assegnazione dei cofinanziamenti non sono sufficienti a cofinanziare interamente il progetto o i progetti, che, nell'ordine stabilito dalla graduatoria, seguono l'ultimo progetto cofinanziato, il contributo è assegnato in una misura ridotta. Tale misura corrisponde all'importo rimasto disponibile e, in caso di più progetti, all'importo rimasto disponibile ripartito in modo proporzionale al contributo a cui ciascun progetto avrebbe avuto diritto. Per l'assegnazione del contributo in misura ridotta a più progetti è necessario che questi abbiano pari posizione nella graduatoria.

6. I soggetti assegnatari del contributo in misura ridotta previsto dal comma 5 possono, entro trenta giorni dalla notifica, rinunciare all'istanza di contributo oppure proporre una riformulazione del progetto presentato, sulla base delle effettive risorse disponibili. Le risorse assegnate a soggetti che hanno rinunciato al contributo sono riassegnate con lo scorrimento della graduatoria.
7. Qualora le risorse assegnate per i cofinanziamenti non riuscissero a coprire l'intero importo cofinanziato con il presente programma di contribuzione, le risorse residue e non assegnate potranno essere impiegate per promuovere, mediante l'istituzione di un nuovo programma di finanziamento, la realizzazione di progetti di ricerca e studi relativi a fonti rinnovabili ed efficienza energetica da realizzarsi presso gli Enti individuati dall'articolo 2.
8. In nessun caso potrà essere superato il limite di spesa previsto dall'art. 3 comma 2.

Articolo 9 **(Modalità di trasferimento del contributo)**

1. Con decreto del Direttoriale, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, si provvede all'individuazione dei progetti da cofinanziare sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 8.
2. L'erogazione dell'importo a carico del fondo di cui all'art.1, comma 248 della legge n.311/2004 assegnato a titolo di cofinanziamento ai soggetti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze previa determina della Direzione competente emanata sulla base della presentazione degli stati di avanzamento di cui all'articolo 10, corredati da apposita documentazione tecnica, contabile e relative fatture o ricevute da cui risultino le risorse utilizzate per i lavori effettuati. L'importo erogabile, commisurato alla spesa contabilizzata negli stati di avanzamento di cui all'articolo 10, sarà quello risultante dal prodotto tra l'importo dello stato di avanzamento presentato e la percentuale di cofinanziamento ammesso dalla Direzione competente. Il saldo del cofinanziamento, sarà erogato a seguito della presentazione della relazione sullo stato finale dei lavori di cui all'articolo 10, corredata da apposita documentazione tecnica, contabile e relative fatture o ricevute dalle quali risultino le risorse utilizzate per i lavori effettuati. L'importo erogabile è commisurato alla spesa totale effettivamente sostenuta.

Articolo 10 **Relazioni sullo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)**

1. Entro novanta giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 9, comma 1, il responsabile del progetto deve trasmettere alla Direzione competente il primo SAL, in coerenza con la documentazione inviata per l'ammissione al contributo, corredato da:
 - documentazione amministrativa e contabile idonea a dimostrare, in modo dettagliato, sia l'effettiva entità del costo sostenuto fino al momento dell'invio del SAL medesimo, sia l'entità dei costi da sostenere in seguito, per la realizzazione del progetto cofinanziato, nonché le fonti di finanziamento dirette a garantire, in

- concorrenza con il contributo ministeriale, la realizzazione del progetto,
- descrizione dettagliata dell'avanzamento delle attività, riportante soggetto attuatore, costo progetto, finanziamento concesso, durata prevista del progetto, inizio lavori, finalità del progetto, descrizione del progetto, stato di avanzamento, risultati ottenuti, costi sostenuti, problematiche emerse e analisi degli scostamenti tra il progetto e l'avanzamento effettivo.
 - pianificazione temporale delle attività e l'eventuale variazione da quella inizialmente definita.
2. Con decreto del Direttore Generale della Direzione competente si provvede all'approvazione del SAL di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. A tal fine la Direzione competente può richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione, l'invio di nuova documentazione integrativa, da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In tal caso il decreto di approvazione è adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Il decreto di approvazione è notificato al responsabile del progetto.
 3. Nel caso in cui dal primo SAL, di cui al comma 1, risulti una spesa complessiva, necessaria alla realizzazione del progetto, inferiore rispetto a quella sulla cui base è stato determinato il contributo, il decreto di cui al comma 2 disporrà una proporzionale riduzione del contributo di tale progetto.
 4. Il responsabile del progetto deve altresì trasmettere alla Direzione competente le seguenti relazioni di SAL, corredate dalla descrizione dettagliata dell'avanzamento delle attività così come definita al comma 1, dalla documentazione amministrativa e contabile idonea a dimostrare, in modo dettagliato, l'effettiva entità del costo sostenuto fino al momento dell'invio del SAL medesimo e dalla pianificazione temporale delle attività evidenziando l'eventuale variazione da quella inizialmente definita:
 - SAL intermedio, da trasmettere a partire dal momento in cui le spese effettivamente sostenute nel corso dello svolgimento delle attività raggiungano il 50% del totale ammesso e, comunque, non oltre trenta giorni a decorrere dal raggiungimento della metà del periodo stabilito per la realizzazione del progetto, anche nel caso in cui le spese effettivamente sostenute non raggiungano il 50% del totale ammesso;
 - SAL conclusivo, da trasmettere entro sessanta giorni dallo scadere dei termini stabiliti per il progetto. Tale SAL dovrà essere corredato da apposita documentazione contabile, dalla quale risulti che le risorse utilizzate per i lavori effettuati sono pari al costo complessivo previsto dal primo SAL, di cui al comma 1. Il responsabile del progetto dovrà altresì corredare il SAL conclusivo di una relazione tecnica contenente, oltre alla descrizione degli obiettivi raggiunti, anche un'analisi relativa all'efficacia, potenziale e già eventualmente in atto, degli effettivi risultati raggiunti.
 5. Con decreto Direttoriale si provvede all'approvazione dei SAL di cui al comma 4 entro sessanta giorni dalla ricezione degli stessi. A tal fine la Direzione competente può richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione, l'invio di nuova documentazione integrativa, da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In tal caso il decreto di approvazione è adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Il decreto di approvazione è notificato al responsabile del progetto.

6. Le relazioni di SAL, di cui ai commi 1 e 4, devono riportare l'attestazione, da parte del responsabile del progetto, dell'osservanza della disciplina nazionale e comunitaria per l'affidamento degli appalti di beni e servizi oggetto dei finanziamenti di cui al presente programma di contribuzione.
7. Nel caso in cui la durata stabilita per il progetto sia superiore ai 18 mesi, il responsabile del progetto dovrà altresì provvedere a trasmettere alla Direzione competente, con cadenza concordata con la stessa, ulteriori relazioni tecniche intermedie dalle quali risulti, in modo dettagliato, lo stato di avanzamento delle attività previste.

Articolo 11 (Modifiche dei progetti)

1. I soggetti ammessi al finanziamento in base al decreto di cui all'articolo 9 possono richiedere alla Direzione competente nel rispetto delle condizioni di cui al comma successivo, di apportare modifiche ai progetti individuati da tale decreto. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva del progetto variato, come da allegato 1.1, parte B.
2. Ai fini dell'approvazione delle richieste di cui al primo comma devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - il costo complessivo del progetto, qualora sia superiore a quello del progetto originariamente ammesso a finanziamento, non può comportare un incremento del contributo a carico del Ministero;
 - il progetto deve rispettare i limiti ed i requisiti previsti dal presente atto ed, in particolare, i limiti di contributo inizialmente richiesto;
 - il progetto deve rispettare le finalità e le aree di intervento del progetto originariamente ammesso a finanziamento.
3. La Commissione valuta le richieste di cui al primo comma con le modalità previste dall'articolo 8 ed approva, entro sessanta giorni dal ricevimento, le sole richieste che rispettino le condizioni di cui al secondo comma, purché al progetto modificato sia attribuito un punteggio uguale o superiore a quello del progetto originariamente ammesso finanziamento.
4. La Direzione competente può prescrivere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di modifica, l'invio di nuova documentazione ad integrazione della stessa che dovrà essere trasmessa dal soggetto beneficiario entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Il decreto di approvazione è adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 12 (Revoca dei cofinanziamenti)

1. La Direzione competente dispone la revoca dei cofinanziamenti relativi ai progetti individuati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 1, se è accertato il verificarsi di una tra le seguenti condizioni:

- a) mancata presentazione del primo SAL nei termini previsti dall'articolo 10, inclusa la mancata presentazione in termini della documentazione integrativa, ove richiesta;
 - b) mancata corrispondenza delle azioni intraprese nel corso dello svolgimento del progetto ai contenuti della proposta sulla base della quale è stato previsto il contributo;
 - c) mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità di esecuzione del progetto per cui è stato previsto il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11
2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite, aumentate dagli oneri accessori a partire dalla data di erogazione. Previo versamento all'entrata del bilancio dello stato, secondo le modalità indicate nell'atto di revoca.

Articolo 13 **(Controllo e monitoraggio dei progetti)**

1. La Direzione competente, avvalendosi di risorse umane e strumentali interne, senza ulteriori spese a carico della finanza pubblica, effettua le attività di controllo e di monitoraggio sui progetti finanziati ai sensi del presente programma di contributo, allo scopo di rendere pubblico il quadro complessivo aggiornato dell'avanzamento dei lavori e di verificare l'efficacia degli interventi finanziati. A tal fine i beneficiari dei contributi dovranno provvedere all'invio di dati tecnici ed amministrativi dai quali si possano evincere i risultati delle azioni intraprese, con le modalità che saranno concordate con la Direzione.

Articolo 14 **(Produzione di materiali e divulgazione dei risultati)**

1. Il MATTM può pubblicizzare le iniziative e i progetti cofinanziati con il presente programma di contributo attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, gli obiettivi, il costo totale, il contributo finanziario concesso.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati del progetto cofinanziato.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti il progetto cofinanziato devono evidenziare la fonte del contributo e il logo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a dare massima diffusione dei risultati ottenuti, tramite mezzi di informazione di massa e/o tramite appositi convegni, secondo le modalità che indicherà il MATTM.

Articolo 15
(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 1.1

Parte A: "Formato per la presentazione della domanda di ammissione al contributo"

Prot. n.
Data.....
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
ex Direzione generale per la
Salvaguardia Ambientale
Divisione IX, Energie Rinnovabili
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

OGGETTO: Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane. "inserire: nome soggetto proponente", "inserire: nome identificativo del progetto"

Il/La sottoscritt.....
in qualità di legale rappresentante di:
con sede legale in:
Comune.....
Provincia..... Via..... N..... CAP.....
Telefono Fax E-mail
Codice fiscale Partita IVA
Responsabile del progetto del "consorzio" denominato:
Composto dai seguenti soggetti:

CHIEDE:

di essere ammesso/a alla selezione di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane, per il progetto di seguito indicato:

ALLEGA, come parte integrante alla seguente domanda, la documentazione richiesta dall'articolo 6, attenendosi, per quanto concerne il comma 10, al formato riportato in allegato 1.1, parte B.

Luogo e data

Firma del responsabile del progetto

Firma dei legali rappresentanti di ciascuno degli enti coinvolti:
.....
.....

Referente responsabile rapporti MATTM

Nome:

Telefono:

Fax:

E-mail:

ALLEGATO 1.1

Parte B: "Formato per la presentazione del progetto, art. 6, comma 10"

Definizione del progetto di ricerca:		Lunghezza testo massima (caratteri, spazi esclusi)	Note
1. Obiettivi e finalità della ricerca		2000	Specificare se nello studio sarà realizzato un prototipo
2. Rilievo ed originalità della ricerca nell'ambito degli obiettivi e degli impegni nazionali ed internazionali di riduzione delle emissioni climateranti ed inquinati, penetrazione dell'efficienza energetica negli usi finali e/o di aumento della quota di energia primaria prodotta da fonti rinnovabili		2000	
3. Impatto potenziale della ricerca a medio e lungo termine anche in termini di potenzialità di mercato		3000	Ricadute in termini di riduzione di emissioni inquinanti e climateranti.
4. Definizione del gruppo di lavoro, delle mansioni, delle potenzialità e delle competenze di ciascun soggetto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto e motivazione della scelta del responsabile tecnico del progetto		3000	In allegato si deve inserire un CV dettagliato del responsabile tecnico del progetto a supporto della motivazione della scelta e un CV sintetico per ciascuno degli enti coinvolti, attestante l'esperienza acquisita nel settore di competenza
5. Modalità di gestione del progetto		1500	E' richiesta una sintetica descrizione delle modalità di interazione tra diversi soggetti e con responsabile del progetto per l'efficace organizzazione del lavoro
6. Articolazione dettagliata delle fasi della ricerca, ivi comprese le fasi di valutazione e di divulgazione dei risultati		8000	
7. Durata del progetto (secondo quanto stabilito nell'articolo 5) e Cronoprogramma dettagliato		1500	
8. Descrizione dettagliata delle modalità di implementazione industriale e/o commerciale dei risultati della ricerca		3000	
9. Preventivo dettagliato dei costi del progetto e percentuale di contributo richiesta al Ministero secondo quanto stabilito da bando, ed eventuali altre fonti di finanziamento, controfirmato da un soggetto delegato a tale funzione per ciascuno degli soggetti partecipanti, secondo le regole in uso presso l'ente di appartenenza.			E' richiesto il dettaglio dei costi secondo le fasi definite al punto 6 della presente tabella, contenente, tra l'altro, il costo orario delle figure professionali coinvolte per ciascuno dei soggetti facenti parte del consorzio.

ALLEGATO 1.2

“Criteri di valutazione”

Nella seguente tabella A sono indicati i criteri con i quali i progetti verranno valutati al fine della formazione della graduatoria di cui all'articolo 8.

L'assegnazione del punteggio, nel rispetto dei limiti di variabilità indicati nell'apposita colonna, avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione di cui all'articolo 7, comma 1.

A.1 Criteri generali	Punteggio
Rilevanza rispetto ad almeno una delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.	0÷5
Assortimento del consorzio: presenza e rilievo delle competenze coinvolte, distribuzione delle mansioni e esperienza acquisita nel settore.	0÷5
Interregionalità del consorzio.	0÷5
Presenza, all'interno del consorzio, di soggetti appartenenti ad aree svantaggiate, secondo quanto indicato dalla “carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013”.	0÷5
Originalità del progetto proposto.	0÷5
Impatto potenziale del progetto rispetto alla diffusione industriale e commerciale dei risultati e allo sviluppo del mercato di settore.	0÷5
Richiesta di un contributo inferiore al massimo stabilito dall'articolo 4, comma 3.	0÷6
Coerenza e corretta strutturazione del piano economico del progetto.	0÷5
A.2 Criteri alternativi, da applicarsi a seconda delle finalità della ricerca, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 1.	
A) Impatto potenziale e replicabilità degli interventi messi a punto all'interno del progetto rispetto all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali	0÷10
B) Impatto potenziale e replicabilità degli interventi messi a punto all'interno del progetto rispetto alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.	0÷10

ALLEGATO 3

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà - Percepimento "aiuti illegali"

Il sottoscrittorappresentante legale della impresa/ente.....,con sede legale in.....,conformemente al c.d. impegno *Deggendorf*, alla Decisione della Commissione Europea del 30.09.2008 C(2008)5557 e a tutto quanto stabilito nel presente Bando, consapevole delle conseguenze derivanti dalle proprie dichiarazioni mendaci e, in particolare, della misura della sospensione e/o revoca del contributo

Dichiara

di non aver beneficiato in passato di un precedente aiuto "non notificato" in qualsiasi settore e dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione Europea.

ALLEGATO 4

"Formato per la presentazione della domanda di ammissione al contributo " (RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 2 ART. 2 DEL BANDO)

Prot. n.
Data.....
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
ex Direzione generale per la
Salvaguardia Ambientale
Divisione IX, Energie Rinnovabili
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

OGGETTO: Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane.

Il/La sottoscritt.....
in qualità di legale rappresentante di:
con sede legale in:
Comune.....
Provincia..... Via..... N..... CAP.....
Telefono Fax E-mail
Codice fiscale Partita IVA
Soggetto proponente del progetto del "consorzio" denominato:
.....
Composto dai seguenti soggetti:

PRESENTA:

il rinnovo della domanda di finanziamento già presentata a seguito dell'emanazione del "Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 23 dicembre 2008.
(Progetto denominato:)

DICHIARA, contestualmente, di accettare il contributo nella misura massima stabilita dal comma 2 art. 4 del Bando, qualora ammesso a finanziamento.

Luogo e data

Firma del soggetto proponente del progetto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Proroga dei termini, di cui all'articolo 6 del bando per il «Finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili in aree urbane». (10A03901)

(GU n. 72 del 27-3-2010)

Si rende nota che, con decreto ex DRS-DEC-2010-0000188 del 19 marzo 2010, la competente Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha prorogato al 21 aprile 2010 il termine di scadenza del bando per il «finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili in aree urbane» il cui comunicato è stato pubblicato nella serie generale n. 297 del 22 dicembre 2009. Entro il suddetto termine, i soggetti di cui all'art. 2 del medesimo bando devono recapitare a spedire le rispettive istanze al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Il testo integrale del decreto è consultabile e scaricabile dal sito www.minambiente.it